



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 12 del 27 gennaio 2023
a cura dell'Ufficio del massimario

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma di legge regionale della Lombardia che restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dalla legge nazionale, che sottopone a protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro, senza ulteriori distinzioni.

È stata invece dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale di una disposizione della medesima legge nazionale, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Corte costituzionale, sentenza 20 dicembre 2022, n. 254 – Pres. De Pretis, Red. Prosperetti

Caccia e protezione della fauna – Piano faunistico venatorio regionale – Valichi di montagna – Avifauna migrante – Incostituzionalità.

Caccia e protezione della fauna – Divieto di caccia – Tutela delle specie migratorie e degli habitat - Questioni infondate di incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) (1).

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (2).

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", che vieta la caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi.

Ha invece dichiarato non fondate le q.l.c. dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della l.r. n. 26 del 1993 - che impongono di destinare a protezione della fauna selvatica una quota dal 20 per cento al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e una quota dal 10 per cento al 20 per cento del territorio delle Alpi - sollevate nel presupposto che tali norme fossero in contrasto con gli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

II. – Più in particolare:

- a) il giudizio *a quo* riguardava l'impugnazione, da parte di una associazione ambientalista, di una deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia la quale, in applicazione dell'art. 43, comma 3, della legge regionale n. 26 del 1993, ha stabilito che la caccia può essere vietata solo nei valichi che si trovano nel "*comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi*" e, quindi, che "*l'individuazione dei valichi interessati dalle rotte di migrazione, per espressa previsione legislativa può avvenire esclusivamente nel comparto di maggior tutela*", escludendo perciò due valichi che comunque sarebbero interessati dalle rotte migratorie, perché collocati in zone non ricomprese nei comparti di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi;
- b) il T.a.r. per la Lombardia, con ordinanza 25 marzo 2022, n. 673, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che vieta la caccia sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi;
- c) con la stessa ordinanza il predetto Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e

dell'art. 13, comma 3, lettera a), della l.r. Lombardia n. 26 del 1993, che impongono di destinare a protezione della fauna selvatica una quota dal 20 per cento al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e una quota dal 10 per cento al 20 per cento del territorio delle Alpi, ritenendo tali norme in contrasto con gli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- d) il Tribunale riferisce di aver sollevato le suddette questioni, perché chiamato a decidere in ordine al diniego del riconoscimento quale zona protetta di alcuni valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, sul presupposto della loro collocazione al di fuori del comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, di cui all'art. 43, comma 3, della l.r. Lombardia n. 26 del 1993, e del fatto che l'assoggettamento a protezione avrebbe determinato il superamento della percentuale massima del 20 per cento del territorio destinato a protezione della fauna nella zona delle Alpi, in violazione dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (mutuato con identico contenuto nell'art. 13, comma 3, lett. a), l.r. n. 26 del 1993);
- e) in ordine alla rilevanza, il giudice *a quo* rappresenta che le delibere impugnate sono state adottate in applicazione delle disposizioni normative censurate e, quindi, se esse venissero meno non vi sarebbero impedimenti di legge ad ampliare il numero dei valichi interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna da sottoporre a tutela;
- f) quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riferisce:
 - f1) che l'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 sarebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, poiché la norma censurata restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come previsto dall'art. 21 citato, che sottopone a protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro, senza ulteriori distinzioni;
 - f2) la legge regionale oggetto di censura, in tal modo, aggiunge alla norma statale che i valichi oggetto di protezione possono essere individuati esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi, con ciò determinando, secondo il rimettente, un abbassamento dello standard minimo di tutela fissato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia ambientale;

g) quanto alle altre norme censurate, il giudice *a quo* ritiene irragionevole e non proporzionato alle esigenze di tutela ambientale imposte dalla normativa sovranazionale il fatto che gli artt. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 individuino specifiche percentuali di territorio assoggettabile a tutela della fauna selvatica, non suscettibili di alcun incremento;

g1) in particolare, il rimettente riferisce che, in base alle suddette disposizioni, è destinata a protezione della fauna una quota dal 20 per cento al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e una quota dal 10 per cento al 20 per cento del territorio delle Alpi, dovendo considerarsi nel computo delle percentuali tutti i territori ove è vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni;

g2) tali limiti quantitativi, essendo fissi ed operando a prescindere dalle peculiarità del territorio e delle esigenze di tutela che dovessero manifestarsi nel corso del tempo, contrasterebbero con il principio di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. e non consentirebbero un'adeguata tutela del bene ambiente, salvaguardato dal novellato art. 9, terzo comma, Cost. e perseguibile solo attraverso l'impiego dello strumento amministrativo, maggiormente idoneo a fronteggiare sopravvenute esigenze di tutela di nuove specie migratorie e dei relativi habitat;

g3) con specifico riferimento al contesto alpino, la norma censurata sarebbe vieppiù irragionevole poiché fissa il limite quantitativo massimo di territorio tutelabile nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento, inferiore a quella prevista per il restante territorio regionale, pur essendo le zone alpine meno antropizzate e, quindi, più popolate da fauna selvatica;

g4) il contrasto rileverebbe anche rispetto alle prescrizioni di tutela delle specie di uccelli selvatici di cui agli artt. 2, 4 e 9 della direttiva 2009/147/CE, avendo il legislatore statale invertito l'ordine di priorità voluto dal legislatore comunitario che vieta la caccia degli uccelli selvatici, salve deroghe specificamente motivate e proporzionate in relazione alle condizioni prescritte dall'art. 9 della citata direttiva;

III. – Questo in sintesi il ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale:

h) nel merito la questione relativa all'art. 43, comma 3 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 è fondata.

- i) la norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi;
- i1) il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, della stessa l.r. Lombardia n. 26 del 1993, che prevede l'istituzione *“all'interno dei comprensori alpini di caccia [di] due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela”*;
- i2) l'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria;
- i3) la disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità. Essa attiene, invece, all'ambiente ed integra uno standard minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle province autonome nel senso che esse, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell'innalzamento della tutela (sentenze 20 luglio 2021, n. 158, in *Foro it.* 2021, I, 337; e 30 marzo 2018, n. 66, in *Riv. giur. ambiente* 2018, 339 (m), con nota di CICCARESE, in *Giur. costit.* 2018, 632, con nota di SPUNTARELLI, in *Giornale dir. amm.* 2019, 102 (m), con nota di GIARDINO);
- i4) in tal senso depone la stessa formulazione letterale dell'art. 21 citato, che qualifica il valico tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere; D'altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province autonome, in attuazione delle direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, all'epoca succedutesi (n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991), il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione per le soste durante il transito;
- j) è evidente, dunque, l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art. 1, comma 5, della stessa legge n.

157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare *in peius*;

- k) invece, le questioni relative agli artt. 10, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 non sono fondate per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente;
- l) il T.a.r. muove dal rifiuto dell'amministrazione regionale di riconoscere come protetti quarantuno valichi nel territorio della Lombardia, in quanto verrebbe ad essere superato il massimo di territorio inibito alla caccia, pari al 20 per cento nel comparto alpino e al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale e ciò nonostante la previsione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 che vieta l'attività venatoria su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi;
- m) gli artt. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripete il contenuto, riguardano l'adozione dei piani faunistico-venatori deputati all'organizzazione del territorio regionale in funzione degli obiettivi di tutela posti dalla stessa legge n. 157 del 1992;
- n) scopo della pianificazione è la tutela della fauna, da comporre con l'esigenza di regolamentare l'attività venatoria, e la protezione delle specie è realizzata nell'ambito del piano attraverso l'individuazione di una quota parte di territorio in cui l'esercizio venatorio è proibito; segnatamente, il comma 3 dell'art. 10 della legge n. 157 del 1992 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale è destinato a protezione per una quota dal 20 al 30 per cento di quello di ciascuna regione, fatta eccezione per il territorio delle Alpi, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. Esso precisa, inoltre, che "[i]n dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni";
- o) proprio in ragione di quest'ultimo periodo si è posto, pertanto, il problema se i valichi montani interessati dalle rotte migratorie di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dove vige il tassativo divieto di caccia, debbano o meno essere ricompresi nelle percentuali del 30 per cento dello stesso territorio agro-silvo-pastorale della regione o del 20 per cento del territorio riferito al comparto alpino;
- p) il suddetto art. 21, rubricato "divieti", (per quel che interessa ai fini della decisione in esame) al comma 3 vieta tassativamente la caccia "su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi";
- q) il carattere perentorio di tale divieto non consente di dubitare che trattasi di una norma di chiusura, come tale non ricompresa nelle "altre leggi o

disposizioni" di cui all'art. 10, comma 3, della stessa legge n. 157 del 1992 oggetto del dubbio di costituzionalità, con la conseguenza che tale divieto opera direttamente sui valichi montani;

- r) in tal senso, è dirimente la differente *ratio* delle disposizioni in parola;
 - r1) i "piani faunistico-venatori" di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992 rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale al fine di contemperare le esigenze di protezione della fauna selvatica con altri interessi meritevoli di tutela e segnatamente con quello all'esercizio della caccia;
 - r2) il piano faunistico costituisce, dunque, il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata *"individuazione – secondo criteri dotati di sufficiente elasticità– di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata"* (sentenza 30 dicembre 1997, n. 448, in *Foro it.* 1998, I, 322);
- s) il divieto di caccia a cui si riferisce l'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, dunque, viene in rilievo sui territori oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, nel cui ambito viene selezionata una percentuale di spazio destinata alla conservazione e riproduzione delle specie selvatiche, con esclusione di altre attività potenzialmente esercitabili;
- t) diversa è la necessità di tutela sui valichi montani attraversati dalle rotte migratorie dell'avifauna, che è funzionale solo a garantire il passaggio indenne delle specie migratorie: in questa prospettiva il divieto posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata;
- u) in altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna;
- v) tale protezione è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la direttiva 2009/147/CE;

- v1) quest'ultima, al considerando numero 4, prevede infatti che “[l]e specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comune”;
- v2) l'art. 5 di tale direttiva vieta l'uccisione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e il successivo art. 9, invocato quale norma interposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., prevede le possibili deroghe adottabili dagli Stati membri, nessuna delle quali può giustamente care la caccia alle specie migratorie sui valichi di montagna;
- w) si potrebbe porre il problema se il divieto di caccia sui valichi di montagna debba riguardare soltanto l'avifauna o l'assoluto divieto di attività venatoria, ma tutta la materia dei divieti di cui al ricordato art. 21 della legge n. 157 del 1992, in nessun caso fa distinzioni tra le specie cacciabili anche per evidenti ragioni di controllo dell'attività venatoria;
- x) in conclusione, quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica;
- y) l'erroneo presupposto interpretativo da cui muove il T.a.r., che ritiene di dover fare applicazione degli artt. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, comporta la non fondatezza delle questioni prospettate.

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

- z) sui rapporti fra disciplina della caccia e protezione dell'ambiente con riferimento alle competenze regionali si vedano i seguenti approfondimenti:
- z1) Corte cost., 15 marzo 2022, n. 69, in *Foro it.*, 2022, I, 1497, la quale rileva come appaia evidente che, richiedendo la conservazione delle specie un periodo continuativo di “pacificazione venatoria” finalizzato alla riproduzione, la durata del periodo di caccia è stabilita dallo Stato nell'esercizio della competenza esclusiva in materia ambientale e che le regioni non possono allungarlo, né frammentarlo, con recuperi successivi alla sua data finale, senza incorrere in un abbassamento degli standard di tutela prescritti dalla legislazione nazionale;
- z2) News US n. 26 del 17 marzo 2021 (a sentenza Corte cost. 17 febbraio 2021, n. 21, anche in *Foro it.*, 2021, I, 2249) con particolare riferimento al

punto I., in cui si evidenzia come la Corte costituzionale abbia rivisto, nella sostanza, il proprio con-solidato orientamento secondo cui l'elenco dei soggetti ammessi ai programmi di abbattimento della fauna selvatica, la quale rechi notevoli danni alle produzioni agricole, abbia carattere rigorosamente tassativo. La decisione tiene conto del fatto che dopo la riforma degli enti provinciali (legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. "legge Del Rio"), si è assistito ad una riduzione di personale addetto a tali forme di controllo accompagnata da un preoccupante aumento delle specie animali che, proprio a partire dai cinghiali, producono danni alle colture. La Corte sottolinea, però (vedi § f), che condizione indefettibile affinché le regioni possano legittimamente ampliare tale novero di soggetti è, in ogni caso, la circostanza che tali categorie (guardie venatorie volontarie e anche cacciatori) abbiano seguito specifici corsi di protezione ambientale organizzati dalle regioni in partnership con le principali amministrazioni *in subiecta materia* competenti (es. INFS, ISPRA);

z3) News US n. 37 del 30 marzo 2020 (a sentenza Corte cost. 12 marzo 2020, n. 51, anche in *Foro it.*, 2020, I, 1844) con la quale la Consulta ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal T.r.g.a. Trento, in merito alla scelta operata dal legislatore del 2016 (art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 279 del 1974, modificato sul punto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 239 del 2016) nella parte in cui, derogando alla normativa statale in materia di caccia e tutela della fauna selvatica (legge n. 157 del 1992), ha consentito l'esercizio congiunto di due modalità di caccia (ossia "in forma vagante" oppure mediante "appostamento fisso") nel territorio della regione Trentino-Alto Adige;

z4) Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 258 (in *Foro it.* 2020, I, 11, in *Giur. costit.* 2019, 3167, con nota di SPUNTARELLI) la quale ribadisce il principio secondo il quale il calendario venatorio deve essere approvato attraverso un atto amministrativo e non di tipo legislativo, rilevando, nella specie, come le norme impugnate hanno palesemente fatta propria la disciplina dell'attività venatoria già posta dal calendario approvato con atto amministrativo, attraendo così quest'ultimo nella sfera legislativa ed attribuendogli gli effetti tipici dell'atto legislativo;

z5) News US n. 15 del 28 gennaio 2019 (a sentenza Corte cost. 17 gennaio 2019, n. 7, anche in *Foro it.*, 2019, I, 707) con particolare riferimento al § h), in cui la Corte ha osservato che il principio secondo cui: anche la normativa regionale in tema di specie cacciabili è abilitata a derogare alla disciplina statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,

purché, ove quest'ultima esprima regole minime e uniformi di tutela, innalzi tale livello di protezione, come avviene nel caso in esame con l'estensione del divieto di caccia a specie che sarebbero invece cacciabili secondo la normativa statale;

aa) sulla caccia in genere, vedi i seguenti approfondimenti:

aa1) News US n. 75 del 1 agosto 2022 (a sentenza Corte cost., 13 giugno 2022, n. 144) in cui la Consulta ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante "Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)", il quale prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati. Ha, invece, dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale nella parte in cui prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi;

aa2) News US n. 94 del 3 settembre 2020 (a sentenza Corte cost., 23 luglio 2020, n. 160, anche in *Foro it.*, 2021, I, 756) in cui la Consulta ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata per violazione del riparto di competenze *ex art. 117, comma secondo, lett. s) Cost.*, relativa alla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, nella parte in cui ha determinato un ampliamento del novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all'elencazione di cui all'art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, consentendo che concorrano al prelievo del cinghiale anche "cacciatori non proprietari".

La ragione di inammissibilità è stata individuata nella insufficiente motivazione della non manifesta infondatezza, che era stata dedotta mediante un mero rinvio *per relationem* a precedenti pronunce della Corte (peraltro non sovrapponibili all'oggetto del giudizio *a quo*).

aa3) News US n. 36 del 24 marzo 2020 (a sentenza Corte cost., 6 marzo 2020, n. 40) in cui la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la disposizione con cui la Regione Liguria aveva esteso – di mezz'ora – l'orario giornaliero di apertura per la caccia. Ciò in quanto si sarebbero ridotti i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dal legislatore statale. La stessa Corte ha, invece, dichiarato infondata la disposizione regionale con cui il cacciatore deve provvedere alla annotazione dei

singoli abbattimenti dopo avere accertato l'effettiva uccisione dei relativi esemplari. E ciò in quanto il previo "accertamento" degli abbattimenti non compromette – ed anzi assicura – un più effettivo monitoraggio delle specie oggetto di prelievo venatorio;

aa4) News US 11 dicembre 2018 (a sentenza Corte cost., 29 novembre 2018, n. 217 anche in *Foro it.*, 2019, I, 23), in cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, nella parte in cui stabilisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento delle specie selvatiche, possono avvalersi, tra l'altro, anche "*dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione*".

